



Camera dei deputati  
Documentazione  
parlamentare

**Il Decreto Milleproroghe DL n. 215, pubblicato in Gazzetta Ufficiale** il 30 dicembre 2023, nella conversione è stato implementato.

Nella giornata del 19 febbraio scorso la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del [Decreto-Legge 30 dicembre 2023, n. 215](#) (Decreto Milleproroghe 2024) che adesso passa all'esame del Senato.

### **Milleproroghe 2024: conversione entro il 28 febbraio 2024**

Considerata la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 215/2023 (30 dicembre 2023), lo stesso scadrà il prossimo 28 febbraio e per questo motivo al Senato hanno già calendarizzato per la settimana in corso i lavori per l'approvazione definitiva.

Come ogni anno, il Decreto Legge reca diverse disposizioni di proroga di termini legislativi in scadenza e alcune altre disposizioni urgenti e come ogni anno la legge di conversione porterà ad un testo decisamente più arricchito.

Il testo, originariamente composto da 20 articoli, consta ora, a seguito delle modifiche apportate in sede referente, di 29 articoli che entrano nel merito di parecchi temi.

Di seguito la proroga di interesse per il nostro comparto.

### **Acustica**



Il comma 6-octies dell'art. 12, introdotto in sede referente, estende da cinque ad otto anni il periodo entro cui svolgere l'aggiornamento professionale da parte dei tecnici competenti in acustica iscritti all'elenco indicato all'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2017, che, in particolare, indica nell'allegato 1 le modalità procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco dei tecnici, nonché per l'aggiornamento professionale.

L'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2017 istituisce l'elenco dei tecnici competenti in acustica presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica mare, abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome; la domanda di iscrizione nell'elenco è presentata secondo le modalità previste all'allegato 1. Il punto 2 dell'allegato 1, che disciplina l'aggiornamento professionale di tali soggetti, dispone che gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 21 devono partecipare, nell'arco di 5 anni (**portati a 8 anni dalla modifica in esame**) dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni.